

BEST EXECUTION POLICY

1. PREMESSA

Fenera & Partners SGR (di seguito anche la "SGR"), sia nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio sia nella prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli, è soggetta all'obbligo di garantire la best execution quando trasmette ordini per conto della propria clientela o per conto degli OICR gestiti.

La fattispecie della best execution è disciplinata in corpi normativi differenti, a seconda che la SGR presti la gestione collettiva del risparmio o il servizio di gestione di portafogli. Nel primo caso, la normativa di riferimento è data principalmente dalla direttiva 2011/61/UE (AIFMD) e dal Regolamento delegato Ue n. 231/2013, mentre per quanto concerne il servizio di gestione di portafogli la normativa di riferimento è data dalla direttiva 2014/65/UE (MIFID II) e dal Regolamento delegato Ue n. 565/2017. In entrambi i casi, trova applicazione altresì il Regolamento Intermediari della CONSOB adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, che rinvia direttamente all'applicazione dei regolamenti delegati sopra richiamati.

Ai fini della redazione della presente Politica la SGR ha tenuto conto altresì delle Q&A ESMA on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics in ultimo aggiornate in materia il 03 ottobre 2019 .

Al fine di ottemperare alla disciplina in tema di best execution, la SGR è tenuta, ai fini della trasmissione degli ordini, ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci descritti nella presente Best Execution Policy (di seguito anche la "Policy"), per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR ed i portafogli gestiti.

Stante la specificità del business della SGR – con focus specifico sui FIA riservati chiusi e con investimento prevalente in quote di OICR Target e che esulano dall'applicazione della presente Policy – la stessa opera quale trasmettitore d'ordini, essenzialmente in relazione agli strumenti monetari o di breve periodo, funzionali all'investimento delle giacenze liquide presenti nei portafogli. Inoltre la SGR può operare in strumenti derivati ai fini della copertura del rischio di portafoglio. La SGR, limitatamente a tali strumenti, ha l'obbligo di definire una strategia di trasmissione - di cui una sintesi viene messa a disposizione dei Clienti attraverso il Documento Informativo e/o i documenti di offerta, ovvero sul proprio sito web.

Anche con riferimento alla prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli vale quanto rappresentato nel paragrafo precedente, dal momento che lo svolgimento di tale servizio ha quale focus le strategie di private equity e private debt, implementate attraverso l'utilizzo di strumenti indiretti, ovvero mediante la selezione di OICR Target e in via residuale l'investimento in strumenti di coinvestimento in partnership con gli asset manager selezionati dalla SGR.

Pur premettendo che la best execution per la gestione collettiva del risparmio è contenuta in un corpus normativo differente rispetto a quello che disciplina tale fattispecie nell'ambito della prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli, le due normative attuano comunque principi identici che per la maggior parte sono sovrapponibili. In ogni caso, pur riportando nella presente Policy i riferimenti di entrambe le discipline, la SGR ha optato per applicare a tutta la propria operatività – laddove possibile e per quanto non disposto dalle norme sulla gestione collettiva del risparmio – la disciplina derivante dalla Mifid II per la prestazione dei servizi di investimento, in quanto ritenuta maggiormente prudenziale. Resta ferma comunque l'applicazione delle norme specificamente dedicate alla gestione collettiva del risparmio ritenute non sovrapponibili con quelle dettate dalla Mifid II.

La presente Policy ha lo scopo di determinare:

- la priorità dei fattori di best execution in funzione delle caratteristiche dei portafogli e dei FIA gestiti, dei clienti, degli ordini e degli strumenti finanziari nonché delle sedi di esecuzione;
- gli intermediari cui trasmettere o con cui eseguire gli ordini;
- gli organi e le strutture competenti per il monitoraggio ed il riesame delle procedure;
- le modalità di monitoraggio nel tempo del rispetto delle procedure adottate;
- la modalità di riesame periodico delle stesse.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 50 – Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente nella gestione di portafogli, che rimanda all'art. 65 del Regolamento delegato Ue n. 565/2017;
- Art. 99 – Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente, che rimanda all'art. 27, primi tre paragrafi del Regolamento delegato Ue 231/2013;
- Art. 101 – Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per gli OICR, che rimanda all'art. 28 primi quattro paragrafi del Regolamento delegato Ue 231/2013;
- Art. 100 – Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione, che rimanda all'art. 27 paragrafi 4,5 e 6 del Regolamento delegato Ue 231/2013.

3. INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI BEST EXECUTION

L'individuazione da parte della SGR dei soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi è condotta, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, in considerazione dei fattori di seguito rappresentati nell'ordine di importanza indicato:

1. Prezzo degli strumenti finanziari e costi di negoziazione e di regolamento;
2. Rapidità e probabilità di esecuzione;
3. Probabilità di regolamento (intesa quale garanzia sulla consegna degli strumenti negoziati);
4. Dimensioni e natura dell'ordine;
5. Eventuali altre considerazioni pertinenti ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

I criteri utilizzati per stabilire l'importanza relativa dei fattori sopra elencati sono:

- con riferimento alla gestione collettiva del risparmio, gli obiettivi, la politica di investimento ed i rischi specifici dell'OICR, come individuati dai regolamenti dei FIA gestiti;
- con riferimento al servizio di gestione di portafogli, le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- le caratteristiche dell'ordine;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione (trading venues) verso cui l'ordine è indirizzato.

La SGR si riserva tuttavia di ritenere prevalenti altri fattori oltre a quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate ai FIA o ai portafogli gestiti, all'ordine e/o allo strumento finanziario.

Salvo quanto di seguito specificato, per gli ordini aventi ad oggetto strumenti quotati su mercati regolamentati, al fine di rispettare l'importanza relativa dei fattori elencati sopra, la SGR si avvale dell'operato di intermediari che, in linea generale, garantiscono almeno l'accesso diretto ai mercati regolamentati di riferimento degli strumenti finanziari oggetto degli ordini (per tale intendendosi il mercato di quotazione su cui un singolo strumento finanziario è maggiormente liquido).

La SGR ritiene che i livelli di liquidità presenti su detti mercati possano garantire l'ottenimento delle condizioni più favorevoli per i prodotti gestiti e che su tali sedi di esecuzione degli ordini si possa ottenere:

- maggiore liquidità e trasparenza;
- maggiore efficienza degli scambi;
- miglior processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati;
- adeguati servizi di clearing e settlement.

4. SELEZIONE DELLE ENTITA' PER LA TRASMISSIONE ORDINI

La SGR potrà selezionare le sole entità che hanno una strategia di esecuzione che rispetti l'ordine di importanza dei fattori di cui al precedente punto.

Tale strategia dovrà prevedere la garanzia che gli ordini trasmessi per conto dei propri OICR siano eseguiti nel rispetto della norma-

tiva sul corrispettivo totale.

In particolare il regolamento UE 2013/231, all'art. 28 (in relazione ai casi in cui il GEFIA trasmetta ordini a terzi per i propri FIA gestiti), paragrafo 2 riporta: "Il GEFIA adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per il FIA o gli investitori del FIA tenuto conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità di esecuzione e del regolamento, della dimensione, della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente per la sua esecuzione.

L'importanza dei fattori è determinata facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 27, paragrafo 2: a) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici del FIA, come indicati nel regolamento, nell'atto costitutivo, nel prospetto o nella documentazione promozionale del FIA; b) le caratteristiche dell'ordine; c) le caratteristiche degli strumenti finanziari o delle altre attività oggetto dell'ordine; d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto".

Anche con riferimento all'importanza relativa dei fattori nell'ambito del servizio di investimento di gestione del portafoglio, l'art. 65, paragrafo 4, del Regolamento Delegato (UE) n. 565/2017 rinvia ai criteri di cui al precedente art. 64, paragrafo 1. Questi ultimi sono riferibili a: "a) le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; b) le caratteristiche dell'ordine del cliente, incluso quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli; c) le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine; d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto".

Nel caso in cui la SGR, nell'ambito della gestione di portafogli, collochi un ordine ai fini di esecuzione per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate alla trasmissione ed esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. Allo stato attuale, considerato che il servizio di gestione di portafogli consiste nella gestione in delega di OICR di terzi, i clienti della SGR sono professionali e di conseguenza il migliore risultato possibile può non corrispondere al corrispettivo totale.

La scelta potrà altresì tener conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti criteri:

- o qualità ed efficienza dei servizi forniti;
- o qualità delle informazioni sull'esecuzione;
- o elevato e riconosciuto standing operativo;
- o accesso al mercato regolamentato (ad esempio quale "aderente").

Sarà possibile per la SGR selezionare anche una sola entità, purché questa sia in grado di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli ordini trasmessi per conto degli OICR o dei portafogli in gestione.

Le entità saranno selezionate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione della SGR anche sulla base di una relazione di presentazione dettagliata predisposta dall'Area Investimenti.

In allegato si riporta una tabella che indica, sulla base dei criteri sopra riportati, per ciascuna categoria di strumenti le imprese e i negozianti ai quali la SGR trasmette gli ordini a fini di esecuzione.

R stante la peculiarità degli OICR gestiti – configurabili prevalentemente come Fondi di Fondi - e vista la residuale presenza di azioni quotate, nella forma di SPAC, non ritiene rilevante nell'ambito del proprio processo decisionale avvalersi delle ricerche fornite dai propri intermediari negozianti. Pertanto non richiede agli stessi erogazione di ricerca a pagamento. Ove la SGR dovesse rilevare la necessità di acquisire particolari ricerche a pagamento, provvederà a farsi carico del relativo costo, nulla addebitando agli OICR gestiti.

5.STRUMENTI - Mercato primario, grey market e primo secondario

Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi non si applicano in caso emissioni sul mercato primario.

Nel periodo immediatamente successivo al collocamento (circa 15 giorni), l'eventuale negoziazione potrà avvenire anche con controparti non specificamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato. Di tale circostanza dovrà esser archiviata appropriata documentazione.

6. ACCESSO ALLA RICERCA FORNITA DAGLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

La SGR non ritiene rilevante nell'ambito del proprio processo decisionale avvalersi delle ricerche fornite dai propri intermediari negozianti. Pertanto, non richiede agli stessi erogazione di ricerca a pagamento. Ove la SGR dovesse rilevare la necessità di acquisire particolari ricerche a pagamento, provvederà a farsi carico del relativo costo, nulla addebitando agli OICR o ai portafogli gestiti.

7. INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI

Prima della prestazione del servizio, la SGR fornisce nel documento denominato Informativa precontrattuale informazioni appropriate agli Investitori ed ai clienti in merito alla propria strategia di trasmissione degli ordini. Una copia della Policy di best execution comprensiva dell'elenco dei soggetti negozianti, è messa a disposizione dei sottoscrittori degli OICR e dei clienti sul sito internet della Società.

Inoltre, la SGR riepiloga e pubblica, ove rilevante, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volumi di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità della esecuzione ottenuta.

A richiesta del sottoscrittore la SGR provvede a trasmettere la predetta informativa in formato cartaceo all'indirizzo indicato dal medesimo.

La modifica delle controparti selezionate per la trasmissione degli ordini nonché eventuali modifiche rilevanti apportate alla strategia adottata da SGR, verranno comunicate tramite il citato sito internet della Società.

8. MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE DELLA POLICY

La SGR con frequenza semestrale verifica che i soggetti cui sono stati trasmessi gli ordini siano ricompresi nella lista degli intermediari autorizzati ed abbiano applicato le condizioni di negoziazione concordate, o nel caso di intermediari non autorizzati, ne ricorrano le condizioni di utilizzo sopra citate. Più in particolare, nella trasmissione degli ordini nell'ambito della propria operatività, la SGR controlla l'efficacia della Policy e in particolare controlla la qualità dell'esecuzione delle entità in essa indicate e, laddove opportuno, pone rimedio alle eventuali carenze.

Le suddette verifiche vengono effettuate a cura dell'Area Operations e trasmesse alla Funzione Unica Compliance e sono finalizzate a poter dimostrare che la SGR abbia collocato gli ordini per conto del FIA conformemente alla politica stabilita (paragrafo 4, art. 28 del regolamento UE 2013/231).

9. VALUTAZIONE PERIODICA DELLA BEST EXECUTION POLICY

Ai sensi della vigente normativa regolamentare il Consiglio di Amministrazione riesamina la propria strategia di trasmissioni ordini con cadenza annuale ovvero ogni volta che si verifichi una modifica significativa che influisca sulla capacità della SGR di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per i FIA gestiti o per i clienti dei portafogli in gestione, come da previsione contenuta all'art. 28, paragrafo 3 secondo comma, Regolamento Delegato UE 231/2013 e nell'art. 65, paragrafo 7 del Regolamento Delegato UE n. 565/2017.

Il Consiglio di Amministrazione valuta tanto la qualità di esecuzione offerta dagli intermediari prescelti, quanto la modifica degli intermediari selezionati, sulla base di criteri quali-quantitativi che possono riguardare:

- o Il prezzo;
- o Le commissioni;
- o La tempestività delle informazioni;
- o La significatività degli ineseguiti;
- o L'efficienza nell'esecuzione degli ordini;
- o L'efficienza dei sistemi di regolamento;
- o La capacità di accedere alle varie sedi di esecuzione;
- o La tempestività della confirmation.

I supporti necessari al Consiglio di Amministrazione per una completa valutazione delle condizioni in essere, nonché l'individuazione di nuovi intermediari negozianti, vengono prodotti, sentita la Funzione Compliance, a cura del Responsabile Investimenti.

Tutta la documentazione utilizzata per la valutazione degli intermediari negozianti e delle relative sedi di esecuzione sono archiviati a cura dell'Area Operations.

ALLEGATO: ELENCO NEGOZIATORI

ELENCO INTERMEDIARI PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI SUI MERCATI REGOLAMENTATI

CONTROPARTE	STRUMENTO FINANZIARIO	MERCATO
EQUITA SIM SpA		

ELENCO INTERMEDIARI PER IL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN VALUTA

Per quanto concerne le operazioni su divise, a pronti o a termine, considerata l'alta specializzazione ed il maggiore controllo richiesti alla controparte e alla SGR stessa per questa attività, nonché al fine di mitigare il rischio di controparte, il Responsabile Investimenti presterà particolare attenzione nella scelta delle controparti privilegiando, ove possibile, BNP Paribas S.S. già Banca Depositaria dei FIA gestiti.